



Proposta	n. PDET-2024-675 del 02/09/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-657 del 03/09/2024
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento diretto della fornitura di n. 1 Concentratore/evaporatore di campioni ND100-2 e accessori - CIG B2C3DDB5E5 - CUP J35E22000840005
Dirigente adottante	Direzione Tecnica - De Munari Eriberto
Dirigente proponente	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Responsabile del procedimento	Forti Stefano

Questo giorno *03/09/2024* Il Direttore Tecnico, De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**RICHIAMATI:**

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024";
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia;

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 36/2023, che consente di affidare servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
- che, in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessario, quelli inerenti alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale;

**PREMESSO:**

- che, con Delibera del Direttore Generale n. 156 del 16/12/2022, è stato approvato uno schema di Accordo di collaborazione, in allegato sub A alla delibera, da sottoscrivere tra l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Arpae Emilia-Romagna e le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e del Piemonte, per la realizzazione del Progetto "verso l'Inventario 2025 - art.78-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii" - CUP J35E22000840005;
- che, con il medesimo atto, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si è impegnata ad erogare a favore di Arpae un contributo pari ad Euro 302.037,00 a parziale copertura delle spese sostenute per l'attuazione dell'Accordo, secondo il dettaglio di cui all'allegato 2 dell'Accordo, di cui euro 131.554,00 per la fornitura di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività per la realizzazione del progetto;
- che il contributo da erogare alle Parti, tra cui Arpae, per la realizzazione del progetto è

strettamente connesso con l'attività istituzionale svolta e si configura quale compartecipazione alle spese e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, pertanto, è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni;

**CONSIDERATO:**

- che per effettuare le analisi per il monitoraggio di alcuni contaminanti organici ed inorganici nel biota, indicati nella Tabella 1/A del D. Lgs. 172/2015 ed in conformità ai criteri riportati nella Linea Guida ISPRA 143/2016, ed effettuare altresì le analisi sulla matrice sedimenti fluviali e lacustri al fine di ottenere informazioni temporali e spaziali sulla loro contaminazione, in quanto "reservoir" delle sostanze introdotte a seguito delle diverse attività antropiche, è necessario acquisire n. 1 Concentratore/evaporatore di campioni ND100-2 e accessori;
- che l'apparecchiatura suddetta consentirà di ottenere un estratto finale concentrato in solvente (ottenuto da procedure di estrazione con solvente di biota, sedimento o qualunque altra matrice solida) senza nessuna alterazione della sua composizione chimica, da sottoporre ad analisi in GC-MS e/o LC-MS;

**PREMESSO INOLTRE:**

- che, per l'affidamento della sopra citata fornitura, il Responsabile del Laboratorio Multisito, dott. Stefano Forti, ha presentato la richiesta di acquisto n. 32 del 09/08/2024 nella quale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, è stato individuato lo stesso dott. Stefano Forti quale Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- che l'istruttoria condotta dal personale del Laboratorio Multisito ha stimato il costo presunto per la fornitura di cui trattasi in euro 2.630,00 (oltre all'IVA 22%) ed ha individuato la Società Astori Tecnica srl quale ditta in grado di fornire lo strumento necessario;

**VERIFICATO:**

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, c. 1 della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto i servizi con le caratteristiche essenziali idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'amministrazione;
- che l'importo trova copertura nel budget investimenti della Direzione Tecnica per l'anno 2024 relativamente al progetto Inventario (scheda progetto Arpae 23INV-DIRTE);

**CONSIDERATO INOLTRE:**

- che, su richiesta di Arpae, la ditta Astori Tecnica srl ha inviato la propria offerta N. AL080205 del 2/8/2024, acquisita agli atti con PG/2024/149128, che prevede l'importo di euro 2.630,00 (oltre all'IVA 22%) per la fornitura di n. 1 Concentratore/evaporatore di campioni ND100-2 e accessori

per il laboratorio di Ravenna;

DATO ATTO:

- che sussistono i presupposti per l'espletamento di un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 con la ditta fornitrice summenzionata;
- che, ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa);
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura, i suddetti rischi non sono stati riscontrati, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del documento informativo e DUVRI ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008 e, conseguentemente, non sono previsti oneri per la sicurezza;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D. Lgs 36/2023;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la procedura ha ottenuto il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B2C3DDB5E5 attraverso il Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER);
- che il CUP assegnato al progetto e conseguentemente all'investimento di cui trattasi è: J35E22000840005;
- che in data 13/08/2024, con PG/2024/148739, sono stati trasmessi alla ditta: capitolato speciale, Patto di Integrità e modello di dichiarazione sostitutiva, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- che in data 29/08/2024, con PG/2024/156291 è stata acquisita dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, con contestuale accettazione, da parte della ditta, di quanto previsto nel Capitolato Speciale;
- che, come si evince dal verbale del RUP del 30/08/2024, agli atti, la documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta è risultata regolare, l'offerta tecnica è risultata pienamente rispondente alle specifiche tecniche richieste da Arpae e l'offerta economica è da considerarsi congrua rispetto ai prezzi di mercato per prestazioni equivalenti;

DATO ATTO INOLTRE:

- che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria ed è risultato regolare;
- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;
- che il fornitore ha reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, oltre a dichiarare di possedere documentate esperienze pregresse,

idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

- che, trattandosi di importo di affidamento inferiore ai 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, la verifica della dichiarazione potrà avvenire nel caso di sorteggio del soggetto affidatario, secondo le modalità previste nel Regolamento Arpae in materia;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa esposto:

- di affidare la fornitura di n. 1 Concentratore/evaporatore di campioni ND100-2 e accessori per il laboratorio di Ravenna (CIG B2C3DDB5E5 - CUP J35E22000840005) alla ditta Astori Tecnica srl, avente sede legale in via Stelle n. 11, 25020 Poncarale (BS) - C.F./P.IVA 03112840172, per l'importo di Euro 2.630,00 (oltre all'IVA 22%), pari a complessivi euro 3.208,60 (IVA compresa), alle condizioni previste nel Capitolato Speciale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni economiche di cui al preventivo, acquisito agli atti;

SU PROPOSTA:

- del dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO INFINE:

- che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto lo stesso dott. Stefano Forti;

- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato da ultimo con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla dott.ssa Olivia Casanova Responsabile Unità Amministrazione Direzione Tecnica e Struttura Ambiente Prevenzione Salute;

## DETERMINA

1. di affidare, per tutto quanto esposto in premessa e ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n. 1 Concentratore/evaporatore di campioni ND100-2 e accessori per il laboratorio di Ravenna (CIG B2C3DDB5E5 - CUP J35E22000840005) alla ditta Astori Tecnica srl, avente sede legale in via Stelle n. 11, 25020 Poncarale (BS) - C.F./P.IVA 03112840172, per l'importo di Euro 2.630,00 (oltre all'IVA 22%), pari a complessivi euro 3.208,60 (IVA compresa), alle condizioni previste nel Capitolato Speciale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni economiche di cui al preventivo,

acquisito agli atti con PG/2024/149128;

2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
3. di dare atto che il contratto per la fornitura oggetto del presente atto sarà stipulato con la ditta Astori Tecnica srl con modalità elettronica, mediante trasmissione di lettera d'ordine sottoscritta digitalmente dal Direttore Tecnico;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, è il Dott. Stefano Forti;
5. di dare atto che al Responsabile Unico del Progetto sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente specificati nell'allegato I.2 del Codice dei contratti, ed in particolare l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento della fattura;
6. di dare atto che il costo di euro 3.208,60, relativo al presente provvedimento, è di carattere pluriennale, è previsto nel budget investimenti 2024 della Direzione Tecnica (progetto 23INV DIRTE-DIRTE) e nel Piano Investimenti 2024-2026 e le relative quote di ammortamento sono a carico del Centro di Costo DIRTE-DLMRA;
7. di dare atto che si procederà all'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE TECNICO;


Firmato digitalmente

De Munari Eriberto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 1 di 12

### **Art. 1 Oggetto della fornitura**

Forma oggetto del presente capitolato la fornitura di:

n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2).

Blocco riscaldante per concentratori ND100, 24 fori per provette diametro 12 mm (codice MD04)

Blocco riscaldante per concentratori ND100, 16 fori per provette diametro 16 mm (codice MD07)

Blocco riscaldante per concentratori ND100, 12 fori per provette diametro 20 mm (codice MD09)

Valvola per regolazione del flusso di gas (codice) RC03025202

La strumentazione dovrà avere le caratteristiche tecniche minime come descritte nella vostra offerta N. AL080205 del 2/8/2024.

La strumentazione deve essere corredata di manuale in lingua italiana e fornita pronta per l'uso, senza la necessità di costi e/o prodotti ulteriori.

### **Art. 2 Fonti normative**

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

1. dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati nonché dall'Offerta tecnica - Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dal D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "nuovo codice dei contratti";
3. per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

### **Art. 3 – Termini di consegna**

Il termine di esecuzione della fornitura è fissato nel 25/9/2024, previo accordo con il referente tecnico di Arpae.


La fornitura dovrà essere consegnata a:

LABORATORIO MULTISITO RAVENNA

VIA ALBERONI, 17-19

48100 RAVENNA RA

La consegna della fornitura si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano terra". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso la

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 2 di 12

sede definita, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno feriali, esclusi sabato e festivi.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpa Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni", ai fini di quanto previsto nel successivo articolo 9 "Fatturazioni e pagamenti".

#### **Art. 4 Condizioni generali**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni usando la diligenza richiesta dalla natura delle stesse, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.


Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta presentata dal Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpa.



	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 3 di 12

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.

#### **Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.


Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni di datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Qualora l'amministrazione abbia eventualmente indicato nel bando o nell'invito il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, il fornitore può indicare in offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione l'amministrazione acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il CCNL e territoriale indicato nel bando o nell'invito nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui al precedente paragrafo.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 4 di 12

il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.

#### **Art. 6 Penali**


L'amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli adempimenti relativi all'applicazione del contratto.

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Arpae si riserva di applicare al Fornitore delle penali.

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste dal capitolato potrà essere applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo complessivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, con comunicazione inviata via pec.

Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 5 di 12

L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore 10% dell'importo contrattuale, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso Arpae ha facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 7 Corrispettivi e revisione prezzi.**

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.


Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### **Art. 8 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>	All. 2
	<b>CIG B2C3DDB5E5</b> <b>CUP J35E22000840005</b>	Pag. 6 di 12

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

### **Art. 9 Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo alla consegna della strumentazione.


La fattura sarà emessa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.

La fattura, intestata a Arpa Emilia-Romagna - Via Po n. 5 - 40139 BOLOGNA - C.F./P.I. 04290860370, dovrà riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89, in particolare devono riportare:

- numero e data della fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- **codice identificativo di gara (CIG) B2C3DDB5E5**
- **CUP J35E22000840005**
- le coordinate bancarie
- qualsiasi altra informazione necessaria

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolarità della fornitura, come indicato al precedente art. 4.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 7 di 12

giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)

Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Le fatture redatte in modo incompleto o non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fornitura o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.


In caso di ottenimento da parte del Fornitore del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti trova applicazione quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del d. lgs 36/2023.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

#### **Art. 10 Brevetti industriali e diritti d'autore**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Arpae un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 8 di 12

della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.

Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Art. 11 Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 12 Risoluzione del contratto**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 9 di 12

In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via pec, il contratto nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi assunti con l'accettazione del Patto d'integrità;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore, documentato da almeno tre contestazioni ufficiali;
- qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 6;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura;
- mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- nei casi e modi previsti dall'art. 122 d.lgs. n. 36/2023.

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa affidataria. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.


### **Art. 13 Recesso**

Fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.lgs 159/2011 ( codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione), l'Agenzia ha diritto di recesso del contratto, ai sensi dell'art.123 del D.lgs 36/2023, in qualsiasi momento da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata.

L'Agenzia ha altresì il diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercent-ER a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.l. n. 95/2012.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 10 di 12

ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

#### **Art. 14 Cessione di contratto e di credito**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D.lgs 36/2023. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

#### **Art. 15 Subappalto**

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è disciplinato all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.


Ai sensi dell'art. 119 comma 2, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al fornitore stesso di comunicare, ad Arpae il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

#### **Art. 16 Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n.36/2023 ("Codice dei contratti pubblici")



	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 11 di 12

e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo [dpo@arpae.it](mailto:dpo@arpae.it) presso Arpae.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del GDPR


#### **Art. 17 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 18 Foro competente**

La definizione delle controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

	<b>Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie, 2 blocchi di riscaldamento opzionali a scelta (codice ND100-2) E ACCESSORI</b>  <b>CIG B2C3DDB5E5</b>  <b>CUP J35E22000840005</b>	All. 2
		Pag. 12 di 12

### **Art. 19 Codice di comportamento**

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 modificato con DPR n. 81/2023 e pubblicato sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.Arpae.emr.it](http://www.Arpae.emr.it)).

In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

### **Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali**

Il contratto relativo alla presente fornitura viene perfezionato con firma digitale in formato elettronico.

Sono a carico del prestatore del servizio tutti gli oneri anche tributari relativi alla sottoscrizione del contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico ad Arpae per legge.

## **AII. A)**

### **PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**

#### **Art. 1. Principi e finalità**

1. Il presente Patto d'integrità è un accordo fra l'Amministrazione e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1 - comma 17 - della legge 6 novembre 2012, n.190, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
2. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, sono regolarizzabili tramite la procedura di soccorso istruttorio.
3. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono anche:
  - a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
  - b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento

#### **Art. 2. Obblighi dell'operatore economico**

1. L'operatore economico, per partecipare alla procedura si impegna a:
  - a) non attuare condotte finalizzate ad influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
  - b) non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - c) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;
  - d) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
  - e) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti all'assetto dell'Impresa;
  - f) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
  - g) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, anche attraverso l'istituto del whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante

l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

h) denunciare all'Autorità competente ogni tentativo di estorsione, intimidazione, pressione, condizionamento di natura criminale o ogni altra forma di illecita interferenza, intervenuti nella procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;

i) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

l) rispettare quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;

m) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dell'Amministrazione;

n) sottoporre identico patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l'accettazione.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 1 sono a carico dell'aggiudicatario, per quanto compatibili, a seguito dell'espresso rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto con l'Amministrazione appaltante.

### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4 "Regali, compensi e altre utilità", 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", 7 "Obbligo di astensione", 8 "Prevenzione della Corruzione", 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", 14 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R.16.04.2013, n.62 e delle corrispondenti disposizioni del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.

2. In particolare, l'Amministrazione assume l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L'Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la stessa è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto dal contratto.

3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ PER LA  
FORNITURA DI n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie e accessori  
CIG B2C3DDB5E5  
(Art. 46/47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la  
carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di \_\_\_\_\_ e legale  
rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede legale in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ codice fiscale n.  
\_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_ posta elettronica certificata  
\_\_\_\_\_ di seguito denominata "Impresa"

DICHIARA

di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel capitolato speciale e ed  
eventuali allegati per la fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie e  
accessori (CIG B2C3DDB5E5);


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e  
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di  
atti falsi,

DICHIARA altresì

- 1) che questa Impresa è iscritta dal \_\_\_\_\_ al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_,  
al numero \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, costituita con atto del \_\_\_\_\_,  
capitale sociale deliberato Euro \_\_\_\_\_, capitale sociale sottoscritto Euro  
\_\_\_\_\_, capitale sociale versato Euro \_\_\_\_\_,
- 2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di  
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

..... %  
..... %  
..... %  
..... %  
..... %


\_\_\_\_\_  
totale ..... 100 %

 <small>agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna</small>	<b>Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie e accessori</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 2 di 3

- 3) che per l'impresa non sussistono i motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023;
- 4) che l'operatore economico non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- 5) che l'impresa, il cui organico computabile ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. \_\_\_\_\_ dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 6) che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- 7) il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni del presente contratto, come di seguito riportato:

OGGETTO	IMPORTO	DATA ESECUZIONE	CLIENTE

- 8) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 9) di essere a conoscenza che Arpae si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- 10) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo il perfezionamento del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

	<b>Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per fornitura di n.1 Concentratore di campioni ND100-2 per provette varie e accessori</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 3 di 3

11) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136. e di fornire i seguenti dati:

- estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all'esecuzione del contratto in oggetto di cui al **CIG B2C3DDB5E5**:

-conto bancario (IBAN completo): .....presso la banca .....

-conto postale ..... presso Poste Italiane S.p.A.

- persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente:

-Cognome e nome ..... C.F. ....

-Cognome e nome ..... C.F. ....

12) di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici, di cui alla delibera n. 6 del 31/01/2024, allegato al presente atto;

13) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione, ivi incluse quelle di cui agli art. 17 e 90 del D.Lgs 36/2023, e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in (città e CAP) \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, ed autorizza espressamente l'inoltro delle comunicazioni tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ nominativo di riferimento (cognome, nome, indirizzo e-mail) \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

#### AVVERTENZE

La dichiarazione dev'essere sottoscritta mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. in tal caso non occorre la copia di un documento d'identità del sottoscrittore.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata copia fotostatica della procura.

All.

patto di integrità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.



PROPOSTA N. PDET 675 del 02/09/2024

**Centro di Responsabilità:** Direzione Tecnica

**OGGETTO:** Direzione Tecnica. Affidamento diretto della fornitura di n. 1 Concentratore/evaporatore di campioni ND100-2 e accessori - CIG B2C3DDB5E5 - CUP J35E22000840005

### **PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Casanova Olivia - Unità Amministrazione Direzione Tecnica e Struttura Ambiente Prevenzione Salute esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 02/09/2024

Casanova Olivia

---